

Polizia Stradale

un servizio *vitale* per il cittadino



Il *Silp Cgil* rivendica

**più pattuglie della Polizia Stradale
sulle autostrade e sulle strade extraurbane
per la sicurezza dell'utenza**

**maggior numero di addetti alla Polizia Stradale
per migliorare la qualità del servizio
e le condizioni di lavoro del personale**

**equità di trattamento
economico tra gli operatori
della Polizia Stradale**

Polizia Stradale

un servizio *vitale* per il cittadino

Il Codice della strada assegna, in via principale, alla Polizia Stradale l'espletamento dei servizi di polizia stradale, che consistono:

- nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- nella rilevazione degli incidenti stradali;
- nella predisposizione e nell'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- nella scorta per la sicurezza della circolazione;
- nella tutela e controllo sull'uso della strada;
- nel concorso alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere;
- nella collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

Per garantire adeguati servizi di vigilanza stradale sulle autostrade e sulle strade extraurbane occorre incrementare la **dotazione organica** delle articolazioni della Polizia Stradale: Compartimenti, C.O.P.S., Sezioni, Sottosezioni e Distaccamenti.

Non possiamo sottacere come questo sottodimensionamento di personale della Specialità non solo generi gravi *criticità* operative, con conseguente disservizio al cittadino, ma rischia di avere, nel medio-lungo termine, *ripercussioni* devastanti sulla salute psico-fisica del personale per stress da lavoro-correlato.

La salute e la sicurezza dei Poliziotti *dev'essere* salvaguardata per tempo, con una gestione del personale che non può e non deve prescindere dal **benessere organizzativo**.

Davvero si pensa di poter adempiere ai compiti della Polizia Stradale sovraccaricando lavoratrici e lavoratori di polizia che, animati dall'alto senso del dovere e di un encomiabile spirito di abnegazione, ogni giorno sacrificano tempo, energie e spesso la serenità familiare, sottoponendosi a turni di servizio ben oltre le previsioni contrattuali, rinunciando anche alla corretta fruizione di riposi e congedi?

Necessita urgentemente il *ripianamento* delle dotazioni organiche delle articolazioni della Polizia Stradale per soddisfare al meglio i compiti di istituto e consentire al personale adeguate condizioni di lavoro.

Inoltre, nelle zone caratterizzate da intenso traffico extraurbano e lungo le arterie di livello B, spesso equiparabili per caratteristiche e volumi di traffico alle autostrade, è necessario elevare i Distaccamenti della Polizia Stradale a Sottosezioni ordinarie della Polizia Stradale.

Ciò consentirebbe maggiore presenza operativa, continuità del controllo extraurbano e una gestione più efficiente della viabilità, evitando di *distogliere* le Volanti dei Commissariati di P.S. dalle loro funzioni primarie di prevenzione e controllo del territorio.

Un potenziamento strutturale indispensabile per garantire standard di sicurezza adeguati alla crescente complessità della mobilità stradale.

Non sono più tollerabili **sperequazioni nel trattamento economico accessorio** per gli operatori della Polizia Stradale.

L'indennità autostradale – frutto delle convenzioni stipulate tra Polizia Stradale e società concessionarie o ente concessionario autostrade per assicurare i servizi di sicurezza in autostrada – *deve* prevedere importi adeguati al rilevante compito svolto, a cui ciascuna società concessionaria autostrada (A.I.S.C.A.T., C.A.S. ecc.) e l'ente concessionario autostrade A.N.A.S. *dovranno uniformarsi*.

Devono essere garantite, come sancito dalla legge, le prerogative alle OO.SS. di esprimere *preventivamente* un parere sui contenuti delle suddette convenzioni, a tutela degli interessi legittimi di lavoratrici e lavoratori della Polizia Stradale.

Il 17 luglio dello scorso anno è stata sottoscritta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la nuova convenzione con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) che rappresenta il modello di riferimento da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T.

La convenzione in parola prevede al "Capo II (Corresponsione indennità autostradale)" che a decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in organico presso il C.O.P.S. e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La disposizione *giustamente* riconosce la corresponsione del beneficio anche al personale che non presta servizio presso il C.O.P.S. ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società (Sottosezioni Autostradali) – ovvero Sezioni, Distaccamenti e Compartimenti della Polizia Stradale –, purché impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa.

Tuttavia, un'interpretazione restrittiva della suddetta clausola contrattuale, nella quasi totalità delle Sezioni, dei Distaccamenti e dei Compartimenti della Polizia Stradale, *limita* la corresponsione dell'indennità de qua alle sole pattuglie che vengono impiegate nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, *escludendo* – diversamente da quanto accade per gli addetti ai C.O.P.S. e ai reparti istituiti nell'ambito della rete autostradale (Sottosezioni Autostradali) – il personale che presta attività di supporto, nonostante il suo operato sia parte integrante del servizio espletato sulla rete autostradale, come la successiva attività relativa all'infortunistica e di polizia giudiziaria.

Quanto sopra non solo determina – ingiustamente – una *penalizzazione economica* per una parte di operatori della Polizia Stradale, ma evidenzia anche un *danno economico* per il Dipartimento della pubblica sicurezza che si sobbarca le spese di casermaggio, gestione delle mense, dei veicoli (utilizzati per raggiungere i reparti autostradali) e delle apparecchiature che, nei reparti formalmente istituiti nella rete autostradale, rimangono a carico del concessionario. Riteniamo che il Dipartimento della pubblica sicurezza debba sollecitamente avviare un'interlocuzione chiarificatrice con l'A.I.S.C.A.T., esigendo per tutto il personale che presta la propria attività, direttamente o indirettamente (ovvero di supporto), nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete autostradale in concessione, la legittima corresponsione dell'indennità autostradale, anche quando trattati di reparti allocati fuori della rete autostradale (Sezioni, Distaccamenti e Compartimenti).

Per ogni operatore della Polizia di Stradale, a parità di prestazione lavorativa, *deve* corrispondere parità di remunerazione!

Diversamente, le attività di polizia attinenti alla rete autostradale dovranno essere svolte solamente da chi percepisce l'indennità in parola.

Ovviamente quanto sopra rivendicato (per il personale delle Sezioni, dei Distaccamenti e dei Compartimenti comandato nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete autostradale in concessione alle società facenti capo all'A.I.S.C.A.T.) *vale* anche per i Poliziotti che prestano la loro opera – nelle medesime condizioni – sulla rete autostradale delle altre società concessionarie non aderenti ad A.I.S.C.A.T. come il C.A.S. o l'A.N.A.S., ente pubblico vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, l'Indennità autostradale *va riconosciuta* al personale della Polizia Stradale che effettua servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria su *tutte* le strade extraurbane principali gestite dall'A.N.A.S. (a oggi corrisposta solo per alcune tratte), per ragioni di uniformità, atteso che la prestazione lavorativa e l'esposizione al rischio sono le medesime di quelle di chi opera sulla rete autostradale.

In ultimo, manifestiamo l'esigenza di una modifica da parte del legislatore dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in base al quale le somme dovute dalle società concessionarie (A.I.S.C.A.T. ecc.) e dall'ente concessionario (A.N.A.S.) per i servizi resi in convenzione dalla Polizia Stradale, siano versati in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Modifica che dovrà prevedere il **pagamento diretto** dei suddetti importi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, in maniera tale da superare gli intollerabili ritardi nella corresponsione degli emolumenti spettanti al personale.



6 novembre 2025